

5214. $\frac{13}{4}$

32

254
1

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA



Vista la istanza del Municipio di Firenze in data del 4 Ottobre 1883, con la quale venne richiesta l'approvazione del piano regolatore per il riordinamento della parte centrale di quella città, compresa fra le vie Calzaioli, piazza S. Giovanni, via dei Cerretani, via Rondinelli, via Cornabuoni e via Porta Rossa, compilato dall'Ingegnere municipale Odoardo Rimediotti, sotto la data del 10 Luglio 1883, ed approvato da quel Consiglio Comunale, con l'autorizzazione ad espropriare le zone laterali nei modi e nei limiti indicati nel piano stesso, e con la prefissione del termine di anni venticinque per la sua esecuzione.

Vista la istanza del Comune stesso in data del 9 Dicembre 1884, con la quale venne domandata una nuova proroga di cinque anni, fino al 18 Agosto 1891, del termine stabilito col Decreto Luogotenenziale del 18 agosto 1866, che approvò il piano regolatore edilizio della città di Firenze, e prorogato col posteriore R. Decreto del 18 agosto 1876, per il compimento delle opere contemplate nel piano medesimo riguardanti il riordinamento della parte

H
N

[Handwritten flourish]

centrale della città stessa entro il perimetro
rappresentato nel primo dei quattro estratti in
data 19 luglio 1876, del piano generale del 1866,
ed indicato dalle particelle segnate col numero
di color nero nel nuovo piano Rimediotti;

Viste le deliberazioni prese sull'oggetto
dal Consiglio Comunale di Firenze nelle sedu-
te dei 18 luglio, e 6 settembre 1882, 27 marzo,
1^o maggio, 15 giugno 1883 e 29 ottobre 1884;

Viste quelle della Deputazione Provinciale
dei 14 novembre 1883 e 3 settembre 1884;

Visti i ricorsi prodotti dai Signori Ulisse
Lascialfare, Basilio Daddi ed altri il 20 no-
vembre 1882, e il 3 aprile 1883; dai Signori
Avv: Adriano Rocca, Cesare Daddi ed Ettore
Ciaravelli il 5 aprile 1883; dallo stesso Avvocato
Rocca in unione ai Signori Avvocato De Fran-
ceschi, Galileo Signori, Cesare Lanfredini, ed
altri nell'ottobre del medesimo anno 1883;

Visti gli altri atti relativi alle anzidette
istanze;

Restenuto che mediante Decreto Luo-
gotenenziale del 18 Agosto 1866 fu approvato
un piano regolatore edilizio della Città di
Firenze entro il perimetro delle antiche mura

con l'assegnazione del termine di dieci anni per eseguirlo, quale piano comprendeva fra le altre opere il riordinamento del centro della città stessa fra la via Pescioni e la via Calzaioli, e fra le vie degli Strozzi e degli Spertali da un lato, e la piazza S. Giovanni e la via Cerretani dall'altro;

Che con legge del 14 Agosto 1870 e N.º 5810 fu data al Municipio di Firenze la facoltà di chiamare a contributo nella spesa i proprietari dei beni che venissero ad acquistare un maggior valore per effetto della esecuzione d'una parte delle opere comprese nel detto piano e tassativamente designate in quattro clonchi ivi annessi contemplanti pure il precitato riordinamento del centro, delle quali opere venne con la legge medesima nuovamente dichiarata la pubblica utilità;

Che con R. Decreto del 18 agosto 1876 venne il precindicato termine prorogato di dieci anni, limitatamente però ad alcune opere in esso specificate, tra le quali il riordinamento anzidetto, rappresentate in quattro tipi estratti del piano approvato col Decreto del 1866;

Che a cagione delle ben note vicende finanziarie di Firenze il divistato riordinamento del centro di quella città non potè finora aver luogo;

Che accertate le finanze del Comune, essa

riconobbe la necessità non solo di eseguire le opere comprese nel piano regolatore del 1866, ma eziandio di compierne altre intese a raggiungere più radicalmente il duplice scopo di migliorare le comunicazioni tra le parti orientale ed occidentale della città e di far scomparire un quartiere composto di case alte, vecchie, fabbricate contro tutte le regole dell'igiene, e intramessate da viuzze anguste, tortuose, prive d'aria e di luce, che costituiscono un fomite di gravissima infezione materiale e morale;

Che a quest'intento venne compilato dall'Ingegnere Rimediotti ed adottato da quel Consiglio Comunale il nuovo piano regolatore della parte centrale di Firenze, col quale viene modificato ed ampliato il piano precedente estendendolo a tutto il perimetro determinato dalle vie Cerretani, Rondinelli, Cornabuoni, Porta Rossa, Calraioli e dalla Piazza S. Giovanni;

Che all'approvazione di questo piano ed alla proroga del termine per l'esecuzione di quelle fra le opere per il riordinamento del centro che già erano contemplate dai Decreti del 1866 e del 1876, e che sono designate con le lettere a, b, c, d, e, f, nel foglio 10 Luglio 1883 intitolato Piano di massima, allegato al detto piano Rimediotti

sono appunto intese le due istanze delle quali si tratta;

Che pubblicate queste regolarmente, fu presentata nel termine legale una sola opposizione, ritirata poi dallo stesso opponente;

Che successivamente furono prodotti i ricorsi già accennati, i motivi dei quali si possono riassumere nei seguenti: 1° il danno che deriverebbe ai proprietari dall'indisponibilità dei loro beni per effetto della proroga invocata dal Comune, comunque limitata a cinque anni, mancando d'altronde la condizione della forza maggiore, o di altre circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, le quali condizioni potrebbero solo legittimare la proroga ai sensi dell'Articolo 13 della legge 25 Giugno 1865 N. 2359; 2° violazione dell'Articolo 14 della legge stessa perché essendo intervenuta la legge del 14 Agosto 1870 a dichiarare la pubblica utilità delle opere, non poteva essere accordata che una sola proroga per un tempo non eccedente il terzo di quello primitivamente concesso, e una proroga essendo già stata concessa, sebbene in misura superiore al terzo, non vi sarebbe più luogo ad accordarne una seconda; 3° che anche ammessa l'applicabilità nella specie

[Signature]

dell'Articolo 13 della legge medesima, dovrebbe ad ogni modo considerarsi come perentorio il secondo termine assegnato ed inammissibile quindi la concessione di un terzo termine; 4° violazione dell'art. 39 della detta legge per essersi nell'apprezzamento dei beni seguito il criterio della rendita accertata, anziché quello della stima dei periti; 5° infrazione agli articoli 21, 30, 32, 34, 40, 50, 51, 53 e 55 della legge stessa, perché le lunghe morse alle espropriazioni fanno ritenere non possibile il pagamento precedente o contemporaneo alle occupazioni; 6° irregolarità di procedimento per essersi fatte le pubblicazioni del nuovo piano, mentre, trattandosi di espropriazione ordinata per Legge, tale formalità non sarebbe necessaria, giusta l'Articolo 6 della precitata legge, e verrebbe quindi meno la competenza del Ministero; 7° deficienza dei mezzi di esecuzione del nuovo piano;

Che a questi ricorsi il Municipio di Firenze ha contrapposto:

Quanto al 1° motivo, che si è verificata nel caso concreto una vera ragione di forza maggiore nelle note vicende finanziarie di quel Comune, laonde la proroga del termine è legittima, e ne è conseguenza non meno legittima la probata indisponibilità dei beni da espropriarsi;

Quanto al 2.^o motivo, che la pubblica utilità delle opere del centro comprese nel piano regolatore del 1866 fu bensì confermata, agli effetti dell'imposizione del contributo, ma fu dichiarata dal R. Decreto 18 agosto 1866, e poscia parzialmente prorogata nei suoi effetti da quello del 18 agosto 1876, ond'è che non è applicabile al caso concreto l'articolo 14, ma bensì invece l'art. 13 della Legge 25 Giugno 1865, il che d'altronde fu già ritenuto allorché col secondo dei detti Decreti venne prorogato il termine non già per terzo, giusta il disposto del citato articolo 14, ma per un tempo eguale a quello primitivamente stabilito;

Quanto al 3.^o motivo, che l'art. 13 della legge 25 Giugno 1865 non esclude in verun modo che si possano concedere anche più proroghe, il che fu fatto in più occasioni, e d'altra parte che il termine non possa essere prorogato, pure trattandosi di piano regolatore, a condizione che non sia superato complessivamente il termine massimo di venti o ventiquattro anni, fu già riconosciuto col menzionato R. Decreto 18 agosto 1876;

Quanto al 4.^o e 5.^o motivo, che essi concernono esclusivamente il soddisfacimento delle indennità d'espropriazione, e non son quindi tali da contra-

ji

ogni
termine
one di
la detto
quito
della
l. 24,
le le
non
anco
to per
men=
per
giusta
indi
enza
Firenze
ata
rag=
Comu=
ene
a in=

fare l'approvazione del nuovo piano regolatore e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, costituendo materia di decisione dell'autorità giudiziaria in competente sede;

Quanto al 6.^o motivo, che esso pure non è attendibile, giacchè la dichiarazione di pubblica utilità fu fatta originariamente per Decreto Reale, e in ogni caso l'essere intervenuta la legge del 14 agosto 1870 potrebbe aver solo per effetto, il che però s'impugna dal Municipio, che cessasse d'aver vigore, in seguito alla proroga, la facoltà d'imporre un contributo ai proprietari di beni confinanti o contigui, non già di escludere che la proroga stessa possa essere accordata;

E infine riguardo al 7.^o motivo che il Comune ha dimostrato come le sue forze finanziarie siano tali da permettergli stanziamenti anche maggiori di quelli annualmente prefissi, per quistà che il divisato riordinamento edilizio potrà essere attuato in tempo anche più breve di quello ora prudenzialmente stabilito;

Considerato che nel nuovo piano regolatore di cui trattasi non solo trovansi progettate molte opere che in quello del 1866 non erano comprese, ma che anche le disposizioni di quel piano

J

vergiato a subire in vari punti delle modificazioni per effetto delle quali molti stabili sono ora colpiti da espropriazioni ben diverse da quelle che risultavano dal detto piano del 1866;

Che per questa circostanza e per il fatto che la facoltà delle espropriazioni delle zone laterali viene ora per la prima volta richiesta, l'attuale piano regolatore differisce così sostanzialmente da quello precedentemente approvato coi Decreti del 1866 e del 1876, che non sembra potersi regolarmente ritenere come una proroga del Decreto del 1876 la presente domanda di eseguire, con modalità tanto diverse, le opere in quel Decreto indicate;

Che perciò si reputa più regolare che si abbia a considerare come cosa del tutto nuova il piano edito il giorno 10 Luglio 1883, e che per non vincolare per soverchio spazio di tempo le proprietà già colpite di espropriazione dai precedenti Decreti, possa assegnarsi per il compimento delle opere designate con le lettere a, b, c, d, e, f del foglio intitolato Piano di massima il termine del 18 Agosto 1891, mentre per le altre, che sono quelle aggiunte nel nuovo piano regolatore, possa concedersi il termine massimo di anni venticinque;

Considerato che l'utilità pubblica del nuovo

piano regolatore per il riordinamento del centro di Firenze è luminosamente dimostrato nei riguardi della igiene, della viabilità, e del decoro edilizio, anche per la parte concernente l'espansione delle zone laterali, senza della quale non sarebbero sopprese le malsane e luride abitazioni che deturpano la parte centrale di quella città;

Che è pure pienamente chiarita la sufficienza dei mezzi finanziari che il Municipio fiorentino consacrerrebbe all'esecuzione del piano in questione;

Che sono state osservate le norme di procedimento prescritte dall'art. 87 della Legge 25 Giugno 1865 per l'approvazione dei piani regolatori;

Che sono pienamente attendibili le considerazioni con le quali il predetto Municipio ha dimostrato che le insorte opposizioni, anche a prescindere dalla loro tardività, sono prive di valido fondamento;

Che perciò le opposizioni stesse si ravvisano inattendibili;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data del 31 Gennaio ultimo;

Vista la legge 25 Giugno 1865 N. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo

È approvato, per gli effetti di legge, il piano regolatore edilizio per il riordinamento del centro di Firenze, in data 10 Luglio 1883, a firma dell'Ingegnere Odoardo Pimediotto, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, con la facoltà di espropriare le zone laterali alle nuove strade nei modi e nei limiti indicati nel piano stesso.

È assegnato il termine del 18 agosto 1891 per il compimento delle opere contrassegnate con le lettere a, b, c, d, e, f, nel foglio 10 Luglio 1883 intitolato Piano di massima allegato al piano regolatore suddetto e visto d'ordine Nostro dallo stesso Ministro, ed il termine di venticinque anni, a contar da oggi, per tutte le altre opere contemplate nel piano regolatore medesimo.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Roma addì 2 aprile 1885.

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 15 Aprile 1885

Registro 124. D. Amministrativo N. 32.

Pellizzari

Reg. n. pag. 172.

Gen. (a)